

**DELIBERAZIONE N° 83 adottata il 19/05/2021**

Seduta del 19/05/2021 con inizio alle ore 11:00

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP).  
VERIFICA DELLE ECCEденENZE. DOTAZIONE ORGANICA. STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA**

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .  
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente
IMERI JURI FABIO	Sindaco	Presente
ZOCCOLI GIUSEPPINA	Vice Sindaco	Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO	Assessore	Presente
NISOLI ALESSANDRO	Assessore	Presente
PEZZONI GIUSEPPE	Assessore	Presente
VAILATI SABRINA	Assessore	Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, che prevede: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002): a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i.;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;

- l'art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001, in materia di dotazione organica, prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- il Decreto dell'8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione; le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Semplificazione indicano le modalità con cui determinare la dotazione organica nel limite di spesa potenziale ed in particolare: partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto; successivamente si dovrà verificare che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite non superi, per gli enti locali, il valore medio della spesa del personale sostenuta nel periodo 2011-2013;

DATO ATTO, quindi, che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'Ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo presente l'indicazione che la spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RILEVATO che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima, imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., approvata, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 31/03/2020, è inferiore alla media delle spese di personale del triennio 2011-2013, ovvero a € 6.915.429,20;
- con riferimento a quanto sopra è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo Ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;

### **Contenimento della spesa di personale**



Con riferimento al contenimento della spesa risultano tuttora vigenti le seguenti disposizioni:

- i commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni:

557 - *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. - *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

557-quater. - *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, più sopra citato, è pari a € 6.915.429,20;

### **Facoltà assunzionali a tempo indeterminato**

Con riferimento alle facoltà assunzionali sono vigenti le seguenti disposizioni:

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta nuove disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria; il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge n. 8 del 28/02/2020 (di conversione del D.L. n. 162/2019), stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demo-



*grafiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento (omissis....).*

- *il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;*

Le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020; pertanto, è possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

- la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015-2019 sono vigenti le seguenti disposizioni e orientamenti applicativi:

- l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e s.m.i., come modificato dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che disciplinava il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
- l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 3, comma 5-quater del D.L. n. 90/2014;
- l'art. 1, comma 479 lett. d) Legge n. 232/2016;



- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;
- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente (Rif. al triennio è antecedente alla modifica introdotta con D.L. n. 4/2019 che consente il calcolo riferito al quinquennio precedente): come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;
- la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, per cui: *"i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti razione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini"*;
- l'art. 3, comma 5-sexies del D.L. n. 90/2014, introdotto dall'art. 14-bis D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019 che ha previsto: *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;



In materia, successivamente alla pubblicazione del D.M. del 17/03/2020, sono stati pronunciati i seguenti orientamenti, contenuti nelle deliberazioni delle Corti dei Conti:

- n. 55/2020 Corte dei Conti Emilia Romagna: per ultimo rendiconto della gestione approvato si intende il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio in corso;
- n. 74 e n. 98/2020 Corte dei Conti Lombardia: la determinazione della spesa di personale è sottoposta, sulla base del "principio del tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento, anche se la relativa programmazione sia avvenuta sotto il previgente regime;
- n. 61/2020 Corte dei Conti Toscana: nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazione la nuova disciplina recata dall'art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019 e D.M. 17/03/2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l'Ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale;
- n. 32/2020 Corte dei Conti –Sezione Controllo Emilia Romagna: a differenza di quanto espressamente previsto dal citato art. 1, comma 562, la nuova disciplina non fa più riferimento ad un "limite di spesa" e cioè all'ammontare della spesa complessiva per il personale sostenuto dall'Ente nel 2008, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (cfr. Corte conti, Sez. aut. n. 4/SEZAUT/2019/QMIG), ma individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale, e cioè una "facoltà assunzionale" dell'Ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Si tratta dunque di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'Ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del FCDE. Sicché, nel momento in cui l'Ente procederà a bandire una procedura per l'assunzione di una o più unità di personale a tempo indeterminato occorrerà verificare se sussistano gli spazi assunzionali consentiti dal valore di soglia di spesa;
- n. 111/2020 - Sezione Controllo per la Campania: nel calcolo del FCDE, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si deve fare riferimento al Fondo stesso come determinato in sede di assestamento di bilancio;

RITENUTO di procedere alla verifica dei presupposti per le assunzioni previste dal D.M. 17 marzo 2020 rispetto alla peculiare situazione dell'Ente, come di seguito riportato:

#### -1. RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI -SPAZIO OCCUPAZIONALE

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, al netto dell'Irap, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il D.M. prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza relativi alla spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: per le entrate correnti bisogna fare riferimento alla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.



Il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021 da i seguenti dati:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2018	2019	2020
Dati da consuntivi approvati	26.452.150,27	27.175.514,13	31.163.804,21
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
FCDE SU BILANCIO 2020	(valori ente)	(valori ente)	(valori ente)
	<i>d</i>	<i>d</i>	1.974.000,00
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	$(a-d)+(b-d)+(c-d)/3$		
	26.289.822,87		

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n. 30.617 abitanti al 31/12/2020;

Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia	Valori calmierati	Valori soglia
		<b>Tabella 1</b>	<b>Tabella 2</b>	<b>Tabella 3</b>
		DM 17 marzo 2020	DM 17 marzo 2020- <b>anno 2021</b>	DM 17 marzo 2020





a	0-999	29,50%	29,00%	33,50%
b	1000- 1999	28,60%	29,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	25,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	24,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	21,00%	30,90%
f	10000-59999	<b>27,00%</b>	<b>16,00%</b>	31,00%
g	60000-249999	27,60%	12,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	6,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	3,00%	29,30%

Sulla base dello stesso D.M., i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

#### FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

#### FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del D.M., non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M., i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,91%%, come da prospetto di calcolo allegato 1, si colloca nella fascia dei Comuni virtuosi.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del D.M., come previsto dall'art. 5 del D.M. stesso, riportato nel prospetto di calcolo allegato 1. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006. Pertanto, l'Ente deve continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

#### RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 - 2019 EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA

L'art. 5, comma 2, del DM 17 marzo 2020 consente ai Comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare nei piani di fabbisogno le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto D.M., fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del D.M.

La Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 12454/2021, è intervenuta rispetto alla questione dei resti assunzionali riferiti ai 5 anni antecedenti al 2020 per gli enti virtuosi ed ha affermato che la facoltà di utilizzare i resti deve intendersi come alternativa più favorevole all'applicazione della nuova disciplina che prevede percentuali di crescita annuali e graduali e, pertanto, che non si possano sommare/cumulare le due distinte tipologie di incremento della spesa di personale.



ATTESO che, nel 2021, risultano inutilizzati i seguenti resti delle facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 (2015/2019 su cessazioni 2019) ed in particolare i resti cessazioni 2019 – - € 186.170,09 , risultanti dai dati assunzioni/cessazioni/resti utilizzati, contenuti nella deliberazione G.C. n. 45 del 31/03/2020 che, al netto del valore dell'Irap, sono pari a € 170.345,63; il suddetto valore, depurato dell'importo delle due assunzioni in cat. C, perfezionate entro il 20/04/2020, pari a € 51.543,74 (al netto dell'Irap) risulta pari a € 118.801,89. Detto valore è inferiore all'incremento effettivo possibile entro il valore soglia della tabella 2, applicabile all'Ente per l'anno 2021;

### **Lavoro Flessibile**

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATO il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono inclusi i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 16 comma 1-quater del D.L. 113/2016, convertito in Legge n. 160 del 7/08/2016, che prevede l'esclusione, dalle limitazioni previste dal predetto art. 9, comma 28, delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel;



RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 50, comma 1, del CCNL 21/05/2018 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce: "gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e ss. Del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia";

PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, (inclusi oneri a carico dell'Ente) come risulta dal bilancio consuntivo dell'Ente, è stata la seguente:

Riferimento	Tipologia	Spesa 2009
Art. 9 , comma 28, Assunzioni a tempo 1° periodo D.L. n. determinato 78/2010		€ 94.617,32
	Collaborazioni coordinate e continuative	€ 1.968,00
Art. 9 , comma 28, Somministrazione 2° periodo D.L. n. 78/2010		€ 27.788,38
Totale		€ 124.373,68



e che pertanto il limite di spesa risulta pari alla medesima cifra di € 124.373,68;

DATO ATTO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2020-ultimo rendiconto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/04/2021 al netto delle spese escluse dal computo, è inferiore a € 6.915.429,20, che rappresenta il limite della media del triennio 2011-2013 ex art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- con deliberazione della G.C. n. 60 in data 17/03/2021 è stato adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2020/2022;
- con propria deliberazione n. 162 del 18/12/2019 è stato approvato il piano delle azioni positive triennio 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198; il piano è stato confermato con la suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 60/2021;
- è stata effettuata dai dirigenti, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti e, da quanto attestato dai dirigenti, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- sono stati rispettati i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies d.l. 113/2016, modificato dall'art. 1, comma 904 della Legge n. 145/2018); la norma stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

ATTESO che:

- con propria deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 19/02/2020 è stata ridefinita la macro struttura organizzativa dell'Ente;

- il rapporto dipendenti popolazione (al 31/12/2020 popolazione residente n. 30.617 e n. 161 dipendenti incluso segretario comunale), risulta inferiore al parametro di riferimento di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2017, attestandosi su 1/190, anziché 1/146, previsto dal D.M. per la fascia demografica in cui ricade il Comune di Treviglio;
- la consistenza del personale in servizio, alla data di approvazione della presente deliberazione, è di n. 160 unità, inquadrate nei vari profili professionali, in relazione alle varie funzioni da espletare di cui n. 1 unità - dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL;

VISTO l'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 concernente il principio contabile applicabile alla programmazione dell'Ente tra cui quella delle risorse umane;

DATO atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato/somministrazione lavoro;

ATTESO che:

- sia la programmazione triennale sia, nel suo ambito, la programmazione annuale devono essere strettamente collegate al monitoraggio della funzionalità complessiva della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente e alla soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata;
- per le amministrazioni pubbliche, infatti, la determinazione del fabbisogno di personale deve tener conto, quale elemento basilare, della garanzia dei servizi all'utenza, del controllo del territorio e della pianificazione delle attività e della performance;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 45 del 31/03/2020 con la quale è stata approvata la programmazione del piano del fabbisogno di personale per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 ed è stata contestualmente approvata la dotazione organica dell'Ente;
- n. 120 del 12/08/2020 e 185 del 2/12/2020 con le quali rispettivamente è stata adeguata la precedente programmazione del fabbisogno con le nuove disposizioni del D.M. del 17/03/2020 ed integrata la programmazione anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19/06/2019, che ha introdotto una sospensione, per il triennio 2019-2021, dell'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria previste e disciplinate dall'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, prima di attivare una procedura concorsuale;

VISTO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.M. 17/03/2020 che, al comma 2, prevede: A decorrere Dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisore dei Conti che ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente e al principio della sostenibilità finanziaria, acquisito al prot. n. 24709 del 17/05/2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. DI APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023, prevedendo le assunzioni nel periodo 2021-2023, riportate nell'allegato 2, quale parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE la dotazione organica dell'Ente definita come da prospetto allegato 3;
4. DI DARE ATTO che la dotazione organica risultante, tenuto conto del personale in servizio e delle assunzioni previste con il presente atto rispetta il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come riportato nell'allegato 4;
5. DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale;
6. DI PROVVEDERE ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *"Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla*



*loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;*

7. DI STABILIRE che, nel rispetto del limite di spesa sopra riportato, si procederà ad assunzioni a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente per periodi superiori a 6 mesi, salvo il rispetto di diverse particolari disposizioni normative, quali quelle in materia di asili nido, laddove ciò si renda necessario per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ed il dirigente interessato abbia dimostrato l'impossibilità di misure organizzative alternative. Per l'anno 2021, si potrà procedere all'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di una unità per potenziare l'ufficio preposto all'esecuzione dei procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 69 e 70 Legge n. 178/2020, nel rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile;
8. DI FAR PRESENTE che si procederà all'adeguamento del piano dei fabbisogni in linea con la normativa vigente in relazione all'effettiva cessazione del personale a vario titolo;
9. DI STABILIRE che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
10. DI APPROVARE la struttura organizzativa dell'Ente, come da prospetto allegato n. 5, a parziale modifica della medesima approvata con propria deliberazione n. 23 del 19/02/2020;
11. DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. e alla RSU;
12. DI DEMANDARE al Dirigente Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento.





Città di  
**TREVIGLIO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

GIUNTA COMUNALE

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco  
Juri Fabio IMERI

Il Segretario Generale  
dr. Giuseppe MENDICINO

## Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: GIUSEPPE MENDICINO

Codice fiscale: MNDGPP60M27A390B

Autorità Certificativa: InfoCert Firma Qualificata 2

Sottoscritto il: 20/05/2021 14:42:57 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 1165895

Nome e cognome: JURI FABIO IMERI

Codice fiscale: MRIJFB82E08L400R

Autorità Certificativa: InfoCert Firma Qualificata 2

Sottoscritto il: 20/05/2021 14:49:46 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 12C3F13

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE MENDICINO, JURI FABIO IMERI  
Treviglio, 21/05/2021



**SEGRETARIO GENERALE**

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021 / 116 del 17/05/2021

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP).  
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA. STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA**

**IL SEGRETARIO GENERALE - MENDICINO GIUSEPPE**

ai sensi dell'Art. 49 - I comma - T.U.E.L. (regolarità tecnica)

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Treviglio, 18/05/2021

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E DEL D.LGS N. 82 DEL 7 MARZO 2005 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

## Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: GIUSEPPE MENDICINO

Codice fiscale: MNDGPP60M27A390B

Autorità Certificativa: InfoCert Firma Qualificata 2

Sottoscritto il: 18/05/2021 09:55:14 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 1165895

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Documento firmato digitalmente da GIUSEPPE MENDICINO.  
Treviglio, 21/05/2021

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021 / 116 del 17/05/2021

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP).  
VERIFICA DELLE ECCELENZE. DOTAZIONE ORGANICA. STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA**

**il Dirigente - PECORONI ENRICO**

ai sensi dell'Art. 49 – I comma – T.U.E.L. (regolarità contabile)

**ESPRIME parere favorevole**

Treviglio, 18/05/2021

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E DEL D.LGS N. 82 DEL 7 MARZO 2005 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

## **Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale**

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: ENRICO PECORONI

Codice fiscale: PCRNRC77B03F205M

Autorità Certificativa: InfoCert Firma Qualificata 2

Sottoscritto il: 18/05/2021 11:46:16 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: BC4861

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Documento firmato digitalmente da ENRICO PECORONI.  
Treviglio, 21/05/2021

**ALLEGATO 2) PROGRAMMAZIONE OCCUPAZIONALE 2021-2023****ANNO 2021**

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA**
<b>D</b>	<b>3</b>	Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile	N. 2 posti : Scorrimento graduatoria Concorso/Concorso  N. 1 posto: Mobilità esterna ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o Scorrimento graduatoria Concorso/Concorso
	<b>2</b>	Commissario Aggiunto di Polizia Locale	Concorso con riserva di n. 1 posto al personale interno
<b>C</b>	<b>1</b>	Istruttore Tecnico	Concorso
	<b>3</b>	Istruttore Amm.vo-Contabile	Concorso con riserva di n. 1 posto al personale interno
	<b>1</b>	Istruttore Culturale	Concorso
	<b>1</b>	Agente di p.l.	Scorrimento Graduatoria Concorso
<b>B</b>	<b>1</b>	Esecutore Tecnico Specializzato	Selezione Centro Impiego
<b>DIR.</b>	<b>1</b>	*Dirigente con contratto tempo determinato art. 110, comma 1, Tuel	Selezione Pubblica

Treviglio, 21/05/2021

\*cessazione incarico in corso con mandato amministrativo

**Anno 2022**

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA**
<b>D</b>	<b>2</b>	Istruttore Direttivo Tecnico	Scorrimento graduatoria Concorso/Concorso/Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
<b>C</b>	<b>1</b>	Istruttore Tecnico	Scorrimento graduatoria Concorso/Concorso/ Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
	<b>3</b>	Istruttore Amm.vo-Contabile	Scorrimento graduatoria Concorso/Concorso/Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
	<b>1</b>	Istruttore Amm.vo-Contabile	Concorso o mobilità esclusivamente riservato ex art. 1 L. n. 68/1999

**Anno 2023**

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA **
<b>D</b>	<b>1</b>	Istruttore Direttivo Amm.vo Cont.	Concorso/Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
<b>C</b>	<b>1</b>	Istruttore Amm.vo-Contabile	Concorso/Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
	<b>1</b>	Educatrice Nido	Mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; se esito negativo Concorso

\*\* L'ufficio competente può valutare anche eventuale scorrimento graduatorie di altre PP.AA. previa sottoscrizione di convenzione.



## **Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale**

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Treviglio, 21/05/2021